Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 7 febbraio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 641.

Convenzione con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Tre Venezie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;
Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, che approva la convenzione 28 dicembre 1939 con la quale veniva affidato per un biennio dal 1° gennaio 1940 il servizio di distribuzione dei valori bollati, nelle Tre Venezie all'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie;
Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, col quale fu approvata la convenzione 28 dicembre 1941 che rinnovava, con modificazioni, per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 la convenzione 28 dicembre 1939 precitata:
Considerato che la convenzione 28 dicembre 1941 con l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie è stata tacitamente prorogata per un biennio fino al 31 dicembre 1945 e che l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie ne ha chiesto l'ulteriore rinnovazione per un altro biennio;
Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con ogni regolarità ed esattezza e che è opportuno e conveniente per l'Amministrazione consentire la chiesta rinnovazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze con il Presidente dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, con la quale si rinnova, con modificazioni, per un biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 la convenzione 28 dicembre 1941 approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, per il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 129. — FRASCA

Proroga della convenzione con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle Tre Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie con sede in Venezia, rappresentato dal suo Presidente ing. dottor Francesco Ferruccio Smeraldi si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, in data 28 dicembre 1939, approvata col regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie, rinnovata con modificazioni per il biennio 1° gennaio 1942-31 dicembre 1943 con convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1944 al 31 dicembre 1945, è rinnovata per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari nelle provincie seguenti: Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Fiume, Gorizia, Pola e Trieste.

È peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto Federale accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con la osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto Federale continuerà a mantenere in Venezia a proprie spese un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 300 milioni la scorta di valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto giusta ministeriale 3 aprile 1946, n. 146625, come risulta da apposito dettagliato elenco già firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto magazzino è stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo di Solidarietà Nazionale » per l'importo di L. 41.850.000, come dovrà risultare da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna già formati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze in relazione

alla contrazione o all'incremento delle vendite dei valori bollati e dei predetti contrassegni effettuate dall'Istituto Federale.

Art. 5.

L'Istituto Federale assume in deposito le dotazioni di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione, o della proroga prevista dal successivo art. 16, ed anche prima all'atto della eventuale soppressione di qualche tipo di valore o di contrassegno.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie a disporre, sulle dette dotazioni, per la distribuzione, senza obbligo di pagamento anticipato del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati e di contrassegni non superiore ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4, giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto Federale si obbliga a tener ferma costantemente nel magazzino compartimentale, come scorta almeno 1/10 dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le predette dotazioni.

Di tale quantitativo di valori e di contrassegni il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto Federale si obbliga di effettuare almeno ogni 15 giorni ed in ogni caso non oltre il 21 ed il 6 di ogni mese, il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle Casse di Risparmio federate, dai propri corrispondenti e rappresentanze in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Venezia.

All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto l'Istituto Federale si obbbliga a trasmettere entro il giorno 31 ed entro il giorno 16 di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Venezia, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola Cassa di Risparmio o rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di tesoreria, relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Il ricavato dello smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del Fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale di Venezia delle dotazioni di valori di cui sopra all'art. 4, come pure le spese relative al trasporto dei valori bollati dal Deposito generale dei valori bollati in Roma o dalla Cartiera di Fabriano al detto magazzino compartimentale per ordinazione dell'Istituto, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese di gestione del Magazzino compartimentale comprese quelle per la custodia e conservazione della detta dotazione, nonchè le spese di trasporto per la distribuzione dei valori dal Magazzino centrale compartimentale sono a carico dell'Istituto Federale.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie Casse di Risparmio sue partecipanti e filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie delle dette Casse, nonchè di Istituti di credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate d'intesa fra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno ogni responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quale risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto Federale si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto, i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

È in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire le dette dotazioni e quale parte di esse deve rappresentare la dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni, prelevati annualmente dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie contro pagamento al Depo-

sito generale dei valori bollati di Roma, compete all'Istituto la seguente provvigione:

L. 2,50 % fino ad un importo di 100 milioni;

L. 2 % sull'importo eccedente i 100 e non i 200 milioni;

L. 1 % sull'importo eccedente i 200 e non i 300 milioni;

L. 0,50 % sull'importo eccedente i 300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto Federale ed alle sue dipendenze corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati e dei contrassegni oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo articolo 12.

Art. 12.

Nella determinazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11, è stato tenuto conto del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale dell'Istituto Federale effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni e di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dall'Istituto durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto e mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultassero aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui all'art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire, a sua volta, per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge al riguardo, saranno liquidati, nei rapporti fra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto mensilmente con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto Federale dichiara fin d'ora di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Venezia ad emettere entro i primi 5 giorni di ogni mese, giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato, che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dell'aggio scontato nel trimestre precedente, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo di Solidarietà Nazionale » l'Istituto Federale tratterrà all'atto del versamento del ricavato delle vendite sul conto corrente postale 1/9400 oltre l'aggio corrisposto ai distributori secondari, anche un anticipo sulla provvigione ad esso spettante nella misura di L. 1,50 % tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante all'Istituto sulle vendite dei contrassegni l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

L'Istituto Federale si obbliga a tenere, per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i Magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo, tanto presso il Magazzino compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari della Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto Federale a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione si obbliga di effettuare entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di L. 10 milioni (valore nominale) in titoli nominativi di rendita 3,50 % (1902 e 1906) a se stesso intestati con annotazione di vincolo in favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di due anni. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un altro biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 10, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e di registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Presidente dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie
SMERALDI

ALLEGATO A

Elenco delle piazze sulle quali l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle Casse di Risparmio sue partecipanti, delle sue Direzioni Compartimentali, o di Istituti di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bolzano	Bolzano	Sede centrale della Cassa di Risparmio di Bolzano, via Museo, 56
2	Bressanone	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano, via del Mercato Vecchio, 1
3	Brunico	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Bolzano, via del Fossato, 248
4	Chiusa	Id.	Esattoria della Cassa di Risparmio di Bolzano, piazza Vittorio Emanuele
5	Caldaro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano, piazza Vittorio Emanuele, 5
6	Egna	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano, via Vittorio Emanuele, 35
7	Malles	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano, piazza Vittorio Emanuele
8	Merano	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Bolzano, Largo Mercato, 4
9	Monguelfo	Id.	Esattoria della Cassa di Risparmio di Bolzano, via Cassier, 6
10	Silandro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano, via Nazionale, 56
11	Ortisei	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano, corso Principe Umberto
12	Vipiteno	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Bolzano, via Principe di Piemonte, 101
13	Borgo	Trento	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza S. Anna, 2
14	Levico	Id.	Esattoria della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, Palazzo Comunale
15	Pieve Tesino	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Brigata Abruzzo, 202
16	Cavalese	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via F.lli Bronzetti, 273
17	Cles	Trento	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, corso Dante, 177
18	Fondo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza S. Giovanni, 10
19	Malè	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Vittorio Emanuele, 122
20	Mezzolombardo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Vittorio Emanuele, 272
21	Primiero	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Piave, 2
22	Riva	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Garibaldi, 1
23	Arco	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Marchetti, 3
24	Rovereto	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, piazza Rosmini, 1
25	Tione	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, viale Dante, 211
26	Pinzolo	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Vittorio Emanuele, 184
27	Pergine	Id.	Esattoria della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Cesare Battisti
28	Trento	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Trento-Rovereto, via Galileo Galilei, 1
29	Cormons	Gorizia	Filiale della Cassa di Risparmio di Gorizia, piazza Vittorio Emanuele III, 2
30	Gradisca d'Isonzo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Gorizia, piazza Unità, 4
31	Gorizia	Id.	Sede Centrale della Cassa di Risparmio di Gorizia, via Carducci, 2
32	Pola	Pola	Sede della Cassa di Risparmio di Pola, piazza Foro.
33	Monfalcone	Trieste	Filiale della Cassa di Risparmio di Trieste, piazza Littorio, 400
34	Trieste	Id.	Esattoria e Tesoreria Comunale, via Aurelio e Fabio Nordio, 11
35	Grado	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Trieste, via Vittorio Emanuele III, 14

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
36	Muggia	Trieste	Filiale della Cassa di Risparmio di Trieste
37	Agordo	Belluno	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Vittorio Emanuele
38	Auronzo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Roma, 3
39	Belluno	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Campitello
40	Cortina	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Vittorio Emanuele, 22
41	Feltre	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, Largo Porta Castaldi, 1
42	Pieve di Cadore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Tiziano, 91
43	Camposampiero	Padova	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Roma, 7
44	Cittadella	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via G. Marconi, 9
45	Conselve	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza XX Settembre
46	Este	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Principe Umberto, 34
47	Monselice	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Littorio, 18
48	Montagnana	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, 44
49	Padova	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, corso Garibaldi, 6
50	Padova	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via del Monte, 4
51	Piove di Sacco	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Garibaldi, 41
52	Adria	Rovigo	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Vittorio Emanuele, 72
53	Badia	Rovigo	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazzetta Grani, 4
54	Castelmassa	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, via Cesare Battisti, 66
55	Lendinara	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, 4
56	Rovigo	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Rovigo, piazza Mazzini, 11
57	Asolo	Treviso	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Canova, 334
58	Castelfranco Veneto	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, corso Vittorio Emanuele, 2
59	Conegliano	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, viale Carducci, 20-*B*
60	Cornuda	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via VIII-IX Maggio, 3-*A*
61	Crespano del Grappa	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via IV Novembre, 4-*A*
62	Mogliano	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Duca d'Aosta, n. 90
63	Montebelluna	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Garibaldi
64	Motta di Livenza	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Bocca di Palazzo, n. 132
65	Oderzo	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, corso Umberto I, 21
66	Pieve di Soligo	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Vittorio Emanuele, 321
67	Roncade	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, via Roma, 20
68	Spresiano	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Vittorio Emanuele, 12-*A*
69	Treviso	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza S. Leonardo, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
70	Valdobbiadene	Treviso	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Maggiore, 8
71	Vittorio Veneto	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Marca Trivigiana, piazza Luigi Borro, 1
72	Buia	Udine	Filiale della Banca del Friuli
73	Cervignano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, via Nazario Sauro, 2
74	Cividale	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, piazza Paolo Diacono
75	Codroipo	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Vittorio Emanuele
76	Comeglians	Id.	Filiale della Banca del Friuli.
77	Gemona	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Vittorio Emanuele
78	Latisana	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, via Vittorio Emanuele, 13
79	Maniago	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, Angolo via Roma e via Castello
80	Moggio Udinese	Id.	Filiale della Banca del Friuli.
81	Palmanova	Id.	Filiale della Banca del Friuli, Borgo Cividale
82	Pontebba	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Mazzini
83	Pordenone	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, via Mazzini, 2
84	Sacile	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele
85	S. Daniele del Friuli	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele, 4
86	S. Giorgio di Nogaro	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Emilia
87	S. Vito al Tagliamento	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Udine, piazza Vittorio Emanuele, 3
88	Spilimbergo	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Indipendenza
89	Tarcento	Id.	Filiale della Banca del Friuli, via Roma
90	Tarvisio	Id.	Filiale della Banca del Friuli, piazza Unità, 50

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
91	Tolmezzo	Udine	Sede della Cassa di Risparmio di Udine, via Quintiliano Ermacora
92	Tricesimo	Id.	Filiale della Banca del Friuli.
93	Udine	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Udine, via del Monte, 2
94	Chioggia	Venezia	Succursale della Cassa di Risparmio di Venezia, corso Vittorio Emanuele
95	Dolo	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Venezia, via F. Cavallotti numeri 2, 4, 6
96	Mestre	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Venezia, piazza E. Matter
97	Mirano	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Venezia, via Castello Antico
98	Portogruaro	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Venezia, via Roma
99	S. Donà di Piave	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio di Venezia, via Vittorio Emanuele
100	Venezia	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Venezia, Campo Manin
101	Caprino Veronese	Verona	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Vittorio Emanuele, 87
102	Cologna Veneta	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, S. Spirito, 2
103	Isola della Scala	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Cavour
104	Legnago	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, Corso Cavour e via XXVIII Ottobre
105	Soave	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Grano
106	Tregnago	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Vittorio Veneto, 10
107	Verona	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Garibaldi, 1

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
108	Villafranca	Verona	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, corso Vittorio Emanuele, 198
100	Arzignano	Vicenza	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza-Belluno, corso Garibaldi, 198
110	Asiago	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Vittorio Emanuele
111	Barbarano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Calcalusso, 55
112	Bassano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Schiavonetti, 15
113	Lonigo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza-Belluno, via Garibaldi, 18
114	Marostica	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Umberto I
115	Schio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Carducci, 127
116	Thiene	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, piazza Umberto I
117	Valdagno	Id.	Banca Mutua Popolare di Valdagno, corso Principe Umberto
118	Vicenza	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Verona-Vicenza-Belluno, via Cesare Battisti
119	Occhiobello . . .	Rovigo	Filiale della Cassa di Risparmio di Padova-Rovigo, piazza Vittorio Emanuele, 127

Roma, addì 24 aprile 1946

Il Ministro per le Finanze
SCOCCIMARRO

Il Presidente dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie
SMERALDI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 novembre 1946, n. **642**.

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Tre Venezie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;

Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 453, che approva la convenzione 28 dicembre 1939 con la quale veniva affidato per un biennio dal 1° gennaio 1940 il servizio di distribuzione dei valori bollati, nelle Tre Venezie all'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie;

Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, col quale fu approvata la convenzione 28 dicembre 1941 che rinnovava, con modificazioni, per un biennio dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 la convenzione 28 dicembre 1939 precitata;

Considerato che la convenzione 28 dicembre 1941 con l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Vezia è stata tacitamente prorogata per un biennio e cioè fino al 31 dicembre 1945;

Considerato che l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie negli anni 1943, 1944 e 1945 ha dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie in rapporto all'aumento degli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, ecc.;

Vista l'istanza 4 agosto 1945, n. 21158, con la quale l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie nel far presente tale situazione ha chiesto di essere indennizzato delle maggiori spese sostenute;

Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite di valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie nel 1945;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in rappresentanza del Governo dal Ministro per le finanze con il Presidente dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, con la quale viene riconosciuta a favore del predetto Istituto una integrazione per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 5 della convenzione 28 dicembre 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 130. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle Tre Venezie.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie con sede in Venezia, rappresentato dal suo Presidente ing. dottor Francesco Ferruccio Smeraldi, si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze riconosce, su richiesta dell'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nelle Tre Venezie durante gli anni 1943, 1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite all'art. 5 della convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 344, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio. Pertanto all'art. 5 della convenzione sopracitata viene aggiunto il seguente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dall'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta all'Istituto stesso la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 4.500.000 in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 5 della convenzione sopracitata.

Art. 3.

Con tale indennizzo l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie che accetta s'intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Presidente dell'Istituto
delle Casse di Risparmio delle Venezie
SMERALDI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 novembre 1946, n. 643.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Urbino e istituzione di corsi di laurea in lingue e letterature straniere.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2475, 27 ottobre 1932, n. 2084, 13 dicembre 1934, n. 2403, 1° ottobre 1936, n. 2019, 20 dicembre 1937, numero 2684 e 5 maggio 1939, n. 1145;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino approvato e modificato con i regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

A) All'art. 14, dopo la dizione: « Laurea in pedagogia » viene aggiunta quella: « Laurea in lingue e letterature straniere »;

B) Dopo l'art. 22 dello statuto viene aggiunto il seguente art. 23 col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: « La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

« Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale, o licenza, a norma dell'art. 15 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1 - Lingua e letteratura italiana (biennale);
2 - Lingua e letteratura latina (biennale);
3 - Lingua e letteratura francese;
4 - Lingua e letteratura tedesca;
5 - Lingua e letteratura inglese;
6 - Lingua e letteratura spagnola;
7 - Filologia romanza;
8 - Filologia germanica;
9 - Storia (biennale);
10 - Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1 - Storia della filosofia;
2 - Storia dell'arte medioevale e moderna;
3 - Filosofia;
4 - Pedagogia.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere: egli può, inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Nel corso di storia (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale della lingua straniera nella quale ha approfonditi i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti

gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari ».

C) Il primo comma dell'art. 45, che diventa art. 46, è sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in materie letterarie, o in pedagogia, o in lingue e letterature straniere consiste: ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1946

DE NICOLA

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1946, n. 644.

Erezione in ente morale della fondazione « Maria Grazia Iona » per annua borsa di studio, con sede presso la scuola « Vittorio Emanuele III » del rione di Rifredi in Firenze.

N. 644. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Maria Grazia Iona » per annua borsa di studio, con sede presso la scuola « Vittorio Emanuele III » del rione di Rifredi in Firenze, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 gennaio 1947, n. 10.

Modificazioni al regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, relativo all'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia della gente di mare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca modificazioni al predetto regio decreto-legge;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Marina;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, che reca modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia della gente di mare, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1180, recante modificazioni alle vigenti disposizioni riguardanti il ruolo speciale degli ufficiali di complemento della Marina istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina militare e per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tabella allegata al decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, di cui all'art. 11 del decreto stesso è integrata come segue:

capitano di corvetta e maggiore per la direzione macchine, L. 900.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 9 settembre 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1947

DE NICOLA

NENNI — ALDISIO — BERTONE — MICHELI — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 gennaio 1947, n. 11.

Modificazione del regio decreto 17 maggio 1946, n. 483, riguardante il Consiglio di amministrazione dell'Azienda rilievo e alienazione residuati (A.R.A.R.).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683;

Visto il decreto luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824;

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 483;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Articolo unico.

L'articolo unico del regio decreto 17 maggio 1946, n. 483, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, è nominato il Consiglio di amministrazione, composto di non più di 15 membri fra i quali sono compresi, come membri di diritto, il direttore generale delle Ferrovie dello Stato e il ragioniere generale dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FERRARI — BERTONE — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1947
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 4. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 gennaio 1947.

Scioglimento del Consiglio comunale di Mottola e nomina del Commissario straordinario del Comune stesso.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

A pochi mesi di distanza dalla ricostituzione del Consiglio comunale di Mottola (Taranto), avvenuta in seguito alle elezioni amministrative del 31 marzo u. s., si manifestava una grave scissione fra i membri della maggioranza, tanto che, nell'agosto u. s., il Sindaco e nove consiglieri rassegnavano le proprie dimissioni, per divergenza di vedute su problemi di carattere locale.

Ridotto così ai due terzi dei suoi componenti, il Consiglio si adunava il 25 agosto e il 1° settembre per procedere alla nomina del nuovo Sindaco, ma non poteva adottare alcuna deliberazione per mancanza del prescritto numero di intervenuti. I consiglieri si riunivano allora in terza adunanza il 16 settembre successivo, ma la seduta veniva interrotta perchè, appena iniziatasi la votazione, circa seicento dimostranti invadevano l'aula e cacciavano a viva forza i consiglieri, elevando grida ostili e invocando la nomina di un Commissario governativo. Il tempestivo intervento delle forze di polizia evitò che la manifestazione potesse avere più gravi conseguenze, ma, per calmare gli animi, fu necessario chiudere il Municipio e consegnarne le chiavi all'Arma dei carabinieri.

La situazione dell'ordine pubblico si mantiene però molto grave, e ogni ulteriore adunanza del Consiglio è pressochè impossibile, perchè potrebbe dare adito a nuovi più gravi incidenti. Ciò anche perchè le principali correnti politiche locali hanno sconfessato l'operato dei loro rappresentanti nell'amministrazione comunale, e sono concordi nel richiedere che vengano nuovamente indette le elezioni amministrative.

Non riuscendo quindi possibile l'ulteriore funzionamento della normale amministrazione, il Prefetto ha già provveduto all'invio di un Commissario per la provvisoria gestione del Comune e ha proposto lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi degli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, al fine di poter nuovamente convocare il corpo elettorale non appena ristabilita la normalità della situazione.

A ciò viene provveduto con lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. I.

Il Ministro: DE GASPERI

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946 u. s. e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mottola (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano D'Aprile è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

(605)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Firenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Firenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Firenze per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Firenze dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:

Scacciati dott. Orazio, presidente effettivo;
Carabba dott. Enzo, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:

Aloigi Luzzi prof. Saverio, membro effettivo;
Alessandri prof. Carlo, membro effettivo;
Bindi dott. Vito, membro supplente;
Canocchi dott. Aldo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
Cavina prof. Giovanni, membro effettivo;
Benelli prof. Rodolfo, membro effettivo;
Micheli prof. Michele, membro supplente;
Bartolini dott. Sergio, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
Segreti avv. Germano, membro effettivo;
Cocco avv. Mario, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Pozzolini avv. Giorgio, membro effettivo;
Serlupi dott. proc. Francesco, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Ciompi dott. Dino, membro effettivo;
Archi dott. Giovanni, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Falciani Olinto, membro effettivo;
Benucci Paolo, membro supplente.

Roma, addì 20 gennaio 1947

Il Ministro: D'Aragona

(549)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1947.
Apertura di una agenzia di città in Roma della Banca commerciale italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Banca commerciale italiana, società per azioni con sede in Milano, è autorizzata ad aprire una agenzia di città in Roma, al piazzale Flaminio n. 2, angolo via G. B. Vico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: Petrilli

(623)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1947, n. 21, all'art. 13, ultimo comma, ove è detto: «... del nuovo statuto e del regolamento predetto si osserveranno le norme statutarie e le disposizioni del regolamento interno ...» ecc. si deve leggere: «... del nuovo statuto *o* del regolamento predetto si osserveranno le norme statutarie *o* le disposizioni del regolamento interno...» ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Bercelli Luigi avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 77 decisioni — N. 93-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 10 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Bercelli Luigi di Teselino e fu Salomoni Clarice, nato a Vigasio (Verona) il 15 dicembre 1894 e domiciliato in Verona, via Pigna n. 14, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Bercelli Luigi contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 10 gennaio 1947

La Commissione
T. Cataldi - F. Polistina - A. Sciaudone

Il segretario: D. Curcio

(504)

Esito del ricorso presentato da Cagnani Adelmo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 76 decisioni — N. 6-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 8 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Cagnani Adelmo fu Antonio, nato a Predappio l'8 ottobre 1885, domiciliato in Forlì, viale Alfredo Oriani n. 2-3, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

La Commissione

Visto e applicato l'art. 2, primo capoverso, del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto dal Cagnani Adelmo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 8 gennaio 1947

La Commissione
T. Cataldi - F. Polistina - A. Sciaudone

Il segretario: D. Curcio

(503)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Avellino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito di cui al decreto del Ministro per il tesoro 28 giugno 1945, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 3513 del 3 luglio 1946; importo del mutuo L. 4.000.000.

(609)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 7 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scandiano (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 490.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(583)

Autorizzazione al comune di Carpineto Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carpineto Romano (Roma), di un mutuo di L. 600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(584)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 44.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Scapecchi Tito fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, al portatore 3 — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 31 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Gandola Pietro di Attilio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, al portatore 6 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8702 — Data: 5 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: D'Alessandro Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4438 — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Pattarozzi Giuseppe fu Adolfo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, al portatore 1 — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 257 — Data: 18 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Musolino Alfonso di Antonino — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, al portatore 1 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Di Raimondo Rosario fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 5200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24482 — Data: 16 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Gioacchino fu Amodio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 582 — Data: 2 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Tondi Egisto fu Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23954 — Data: 25 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Fragapane Francesco fu Calogero — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 3900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24561 — Data: 18 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Pasquale Marino di Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6235 — Data: 11 maggio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Battistini Ettore fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 702 — Data: 17 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cafisi Adele fu Stefano — Titoli del Debito pubbl.: P.R. 5% (1936) — Capitale: L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 639 — Data: 11 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Costa Antonino fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: P.N. 5%, nominativi 1 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data: 1° dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Buonomo Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 13 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Rizzi Salvatore fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 392 — Data: 12 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Vergato Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 60 — Data: 11 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Marucco Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), al portatore 2 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 11 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Imperia — Intestazione: Maglio Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 160 — Data: 22 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Perugia — Intestazione: Rughi don Luigi — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 334 — Data: 25 novembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Pogolotti Enrico fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 29.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 331 — Data: 10 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Guglielmucci Donato di Vito — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50% (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 16 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Iannello Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 511.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 346 — Data: 20 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Rizzotti Elisabetta detta Elisa fu Francesco e Brunelli Antonio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 59,50.

Numero ordinale portato della ricevuta: 11 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta —

Intestazione: Lunetta Vincenzo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 22 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoreria agenzia Sampierdarena — Intestazione: Olivieri Giovanni fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 13 — Rendita: L. 861.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 342 — Data: 24 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Messina — Intestazione: Denaro Luigi fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 819 — Data: 11 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Cuneo — Intestazione: Rosso Teresa fu Stefano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 4 — Rendita: L. 385.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1428 — Data: 2 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Tesoreria di Palermo — Intestazione: Mocciaro Filippo di Santo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 22 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Augusto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), al portatore 8 — Rendita: L. 280.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 22 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Firenze — Intestazione: Nocentini Augusto fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1902), al portatore 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 — Data: 13 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Lanza di Scalea Francesco fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 11 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Manaresi Copetta Clara fu Cesare — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 24,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138 — Data: 18 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Messina — Intestazione: Farinelli Vladimiro di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 451,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 289 — Data: 15 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Guala Pietro di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 5 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pasculli Anna di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5%, nominativi 1 — Rendita: L. 680.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 19 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Roselli Donnino fu Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5% (1951), al portatore 4 — Capitale: L. 92.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4600 — Data: 11 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Napoli — Intestazione: Pesce Sebastiano fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(11)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 febbraio 1947 - N. 28

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	89,80
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,875
Redimibile 3,50 % 1934	81,775
Id. 5 % 1936	94,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,275
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,525
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,525
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,20
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,45
Id. 5 % convertiti 1951	98,40

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a 26 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (gruppo A, grado 7°) riservato ai reduci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il regio decreto 17 settembre 1936, n. 1854, contenente modificazioni al testo unico delle leggi dell'Avvocatura dello Stato ed il relativo regolamento, per quanto riguarda il personale del ruolo di procura;

Visto il regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali e nelle promozioni del personale statale, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti i propri decreti 4 aprile 1941, 6 novembre 1941, 28 novembre 1945 e 16 ottobre 1946, con i quali sono stati complessivamente accantonati n. 26 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservati a norma di legge;

Vista la propria deliberazione in data 24 ottobre 1946, n. 81842/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per 26 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°), riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a 26 posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, riservato a coloro che si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione dei bandi e l'espletamento delle prove di esame dei concorsi di cui ai decreti Presidenziali 4 aprile e 6 novembre 1941 e 28 novembre 1945, ed a coloro che non hanno potuto partecipare ai predetti concorsi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, nonchè ai combattenti della guerra 1940-1943, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Al concorso possono partecipare, sempre che si trovino in una delle condizioni previste dal primo comma del presente articolo:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) gli avvocati che siano iscritti nell'Albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salve le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda in quanto applicabili;

c) i procuratori e gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio nel ruolo medesimo.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 12.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante deve:

A) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

3) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 558.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione, a norma dell'art. 1 del presente decreto, saranno ammessi al concorso con riserva, purchè comprovino la presentazione della domanda per il riconoscimento della qualifica stessa;

B) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

4) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una università della Repubblica italiana;

5) estratto dell'atto di nascita;

6) certificato di cittadinanza italiana;

7) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

8) certificato generale del casellario giudiziario;

9) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

10) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'Albo degli avvocati da almeno due anni;

C) per i procuratori e gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio, ed essere corredata del documento di cui al precedente n. 3).

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenza nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 6), 7) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto, quello di cui al n. 10) di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie ed all'estero e per coloro che dimostrino di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali, è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra, la qualità di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare nei modi indicati nell'art. 2.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 8 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento o di patriota.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale e processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, sindacale e finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento: quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame, saranno osservare le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato, o in caso di sua assenza od impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte Suprema di cassazione, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova, la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro i limiti dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°) e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 2 gennaio 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1947
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 383. — FERRARI

(643)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.